



Città metropolitana
di Roma Capitale

U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitan
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi
e Forniture”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

Dipartimento II “Risorse strumentali”
Servizio 2 – “Gestione, manutenzione e
ristrutturazione dei beni patrimoniali dell’Ente
anche di particolare rilevanza artistica, storica
e architettonica. Programmazione ed
attuazione degli interventi di tutela e sicurezza
sui luoghi di lavoro”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

PA VCS 15/18/22

CIG: 77180429BC

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA

Procedura telematica aperta per la concessione delle attività di valorizzazione in forma integrata del compendio patrimoniale “*Villa Altieri – Palazzo della cultura e della memoria storica*”.



Articolo 1

Premesse

La Città Metropolitana di Roma è proprietaria del complesso monumentale patrimoniale “*Villa Altieri*” sito in Roma, Viale Manzoni, 47, sede dell’Archivio storico e della Biblioteca istituzionale della Città metropolitana di Roma.

L’immobile, ospita anche una collezione archeologica e artistica allestita in un percorso espositivo multimediale ed interattivo e una collezione artistica di opere d’arte in corso di allestimento; inoltre, all’interno del compendio, trova sede il “Centro di Studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna”.

La Villa è stata oggetto di un importante intervento di recupero architettonico e di riqualificazione funzionale, conclusosi nel 2016.

Con la presente procedura la Città Metropolitana di Roma Capitale intende stipulare un contratto con il quale affidare in concessione a terzi mediante procedura di evidenza pubblica e sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti, ai sensi dell’art. 115, comma 3, del D.lgs. 42/2004, le attività di valorizzazione in forma integrata degli spazi espositivi ed il percorso artistico museale all’interno di “*Villa Altieri - Palazzo della cultura e della memoria storica*” di seguito denominata semplicemente la “*Villa*”.

Finalità della presente procedura è quella di assicurare il miglior livello di valorizzazione del complesso espositivo in relazione, per ciascuna porzione, alle rispettive finalità e destinazioni di interesse pubblico, nell’ambito di una gestione necessariamente unitaria.

La valorizzazione, sia sotto il profilo culturale, sia sotto il profilo economico, dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze di salvaguardia e di tutela storico-artistica della Villa, assicurando la più ampia fruizione e conoscenza del sito e del relativo patrimonio storico-artistico, e, al contempo, consentendo una gestione economica ottimale che contribuisca alla copertura dei costi a carico dell’Amministrazione. I proventi saranno infatti destinati prioritariamente alla copertura delle spese gravanti sull’Amministrazione per il plesso archeologico/espositivo e, più in generale, alla valorizzazione della Villa.

Tutti i costi di gestione dei servizi affidati ad esito della presente procedura di selezione sono invece a totale ed esclusivo carico del concessionario, la cui remunerazione avverrà esclusivamente attraverso l’introito dei proventi della propria gestione, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di modificare, ridurre o estendere nel corso del rapporto concessorio le aree e gli spazi da destinare ai servizi oggetto di concessione, anche alla luce dell’eventuale evoluzione dell’assetto istituzionale dell’Ente.

Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o permessi e/o autorizzazioni delle quali sussista l’obbligatorietà ai fini dello svolgimento delle attività oggetto di affidamento.

Il concessionario dovrà sostenere tutti i costi relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, nessuno escluso, assumendo direttamente a proprio carico ogni rischio di gestione (tra cui il rischio operativo, il rischio di domanda, il rischio di disponibilità). Nessun onere o spesa potrà pertanto gravare sul bilancio dell’Ente.

Articolo 2

Procedura di scelta del contraente

Procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, la cui partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, come nel prosieguo specificati.

Articolo 3

Documentazione di gara

La documentazione di gara è composta dei seguenti elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente avviso, tutti integralmente disponibili presso:

<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>:

- Allegato 1: Istanza di partecipazione;
- Allegato 2: Modello Offerta Tecnica;
- Allegato 3: Modello Offerta Economica;
- Allegato 4: Patto di Integrità;
- Allegato 5: Istruzioni tecniche per la partecipazione;
- Allegato 6: Planimetrie (esterni, piano terra, primo piano, secondo piano, terrazza/altana);
- Allegato 7: PDE Piano di emergenza;
- Allegato 8: PDE r.1;
- Allegato 9: D.U.V.R.I.

Articolo 4

Oggetto della concessione

Sono oggetto della concessione e costituiranno elementi essenziali del contratto di servizio che sarà stipulato con il concessionario, le attività di valorizzazione del compendio patrimoniale che saranno effettuate mediante la realizzazione dei seguenti servizi:

A) Gestione spazi espositivi permanenti.

Il servizio ha ad oggetto la gestione – nelle giornate e fasce orarie destinate allo svolgimento delle attività di cui alla presente procedura – delle aree espositive permanenti site all'interno della Villa, che comprendono:

- una piccola area archeologica, nella quale sono visibili strutture di età romana e pertinenti alle fasi precedenti l'impianto della Villa;
- la "Collezione Altieri", costituita da reperti scultorei, una raccolta epigrafica e ornamenti dell'originario arredo della Villa situati nella Loggia seicentesca e **due sale espositive permanenti**;
- **al primo piano, reception, foyer, sala polifunzionale, sala per relatori e riunioni di lavoro**;
- **al secondo piano, spazio polifunzionale e al quarto piano terrazza e altana**;

Il percorso espositivo è già allestito attraverso un sistema multimediale innovativo di presentazione delle opere mediante l'utilizzo di tablet che tramite didascalie interattive, consentono un raffronto con opere conservate in altri musei.

Nella redazione della proposta di gestione il concorrente dovrà rispettare – anche al fine di rendere omogenee e confrontabili le proposte dei concorrenti e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di disporre ogni eventuale variazione ritenuta necessaria nel pubblico interesse – le seguenti **prescrizioni**:

- ogni turno di visita potrà essere formato da un massimo di 25 visitatori per gruppo;
- le visite si potranno svolgere nei giorni di apertura della Villa, dal martedì al venerdì, per almeno metà giornata, indicativamente tre giorni di mattina ed uno di pomeriggio, con le seguenti fasce

orarie: la mattina orario 9-15; il pomeriggio 12.30-18.30, salvo le modifiche che l'Amministrazione potrà introdurre.

- L'Amministrazione si riserva in ogni momento, di modificare gli orari di apertura, in base ad esigenze istituzionali. Tali orari potranno essere rimodulati su disposizione dell'Amministrazione, prevedendo altresì la possibilità di iniziative serali nonché, a partire dal secondo anno di gestione, aperture straordinarie festive tenuto conto dell'andamento delle visite e delle richieste.
- Per le caratteristiche del percorso di visita esistente relativo all'esposizione permanente, la visita guidata dovrà essere organizzata per fasce orarie, con partenza ogni 30 minuti;
- Il servizio di accoglienza al pubblico ed assistenza alle visite dovrà essere organizzato prevedendo che ogni singolo gruppo sia accompagnato durante la visita da almeno una unità di personale per percorso;
- Potrà essere consentito l'accesso autonomo dei visitatori; a tal fine, saranno messi a disposizione, dietro pagamento del relativo corrispettivo, appositi supporti multimediali quali, ad es., tablet o audioguide (con tracce audio che narrano la storia del complesso monumentale e accompagnano il visitatore). Le audioguide devono essere disponibili in italiano e in inglese, dietro pagamento del relativo corrispettivo presso la biglietteria;
- L'Amministrazione mantiene, altresì, la facoltà di riservare delle visite e/o mostre a titolo gratuito per fini istituzionali; l'Amministrazione, attraverso la figura del Responsabile degli spazi espositivi e dell'Ufficio di gestione, comunicherà le visite a titolo gratuito organizzate per finalità istituzionali;
- Il servizio comprende la progettazione, l'attivazione, la programmazione, la promozione e la gestione operativa di attività didattiche ed educative per le scuole di ogni ordine e grado e di visite guidate per gruppi, previa approvazione dell'Amministrazione e prevede:
 - la programmazione e la prenotazione della visita, l'assistenza didattica e la dotazione di materiale;
 - la programmazione e la realizzazione di laboratori didattici predisponendo un'offerta diversificata per gli istituti scolastici e per gli adulti;
- Il concessionario si impegna, inoltre, a realizzare, nel corso di ciascun anno di gestione, **almeno quattro** laboratori didattici, da sottoporre a preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione. Le spese relative alla realizzazione dell'attività didattica ed educativa sono a carico del concessionario. Le tariffe per l'attività didattica ed educativa sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'Amministrazione;
- Nell'organizzazione del servizio il concessionario potrà prevedere la realizzazione di materiale informativo a supporto della visita (quali pannelli esplicativi, dépliant, audioguide, etc.); i costi per la realizzazione di detto materiale saranno a carico del concessionario; tutto il materiale, prima di essere prodotto, dovrà essere sottoposto al Responsabile degli spazi espositivi, per la necessaria e preventiva approvazione.

B) Organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee ed iniziative.

Il servizio ha ad oggetto la progettazione, l'organizzazione e la gestione di esposizioni temporanee e manifestazioni culturali di carattere scientifico (di seguito anche semplicemente "iniziative"), quali performance, incontri, conversazioni, letture, concerti, proiezioni, tutte attinenti alla promozione del patrimonio storico-artistico della Città metropolitana e dei comuni del territorio.

In questo ambito particolare rilevanza assume il servizio di valorizzazione e promozione del patrimonio di opere d'arte della Città Metropolitana di Roma, da attuarsi attraverso l'ideazione di mostre e giornate di presentazione sia delle collezioni d'arte del Novecento (già in deposito presso la Villa), sia della prestigiosa quadreria antiquaria di Palazzo Valentini.

Tale servizio potrà essere svolto negli spazi destinati alle attività oggetto di concessione: sia le attività che gli specifici spazi da utilizzare per ogni singola iniziativa dovranno di volta in volta essere **preventivamente** concordati ed autorizzati dall'Amministrazione.

Nella redazione del progetto il concorrente dovrà rispettare – anche al fine di rendere omogenee e confrontabili le proposte dei concorrenti e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di disporre ogni eventuale variazione ritenuta necessaria nel pubblico interesse – le seguenti **prescrizioni**:

- la programmazione delle mostre e delle iniziative deve seguire i criteri della qualità artistica e culturale e finalizzata alla massima valorizzazione del sito, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia e di tutela storico-artistica;
- il concessionario si impegna in ogni caso a ricoprire l'intero costo delle iniziative ed assume ogni rischio di gestione;
- la programmazione ha cadenza annuale e nella stessa deve essere altresì indicato per ogni singola iniziativa, l'eventuale aumento del costo del biglietto ordinario d'ingresso in concomitanza con l'allestimento delle mostre, ovvero il costo del biglietto specifico per le esposizioni temporanee o gli altre iniziative di volta in volta organizzati, da sottoporre alla preventiva valutazione ed approvazione del Responsabile degli spazi, che – in caso di valutazione positiva dell'iniziativa – potrà formulare specifiche prescrizioni e/o richieste di modifica o integrazione;
- il servizio comprende, compatibilmente con le caratteristiche delle singole iniziative ed a discrezione dell'Amministrazione, la progettazione, l'attivazione, la programmazione, la promozione e la gestione operativa di attività didattiche ed educative per le scuole di ogni ordine e grado e di visite guidate per gruppi, previa approvazione dell'Amministrazione e prevede:
 - la programmazione e la prenotazione della visita, l'assistenza didattica e la dotazione di materiale;
 - la programmazione e la realizzazione di laboratori didattici predisponendo un'offerta diversificata per gli istituti scolastici e per gli adulti.
- il concessionario si impegna a realizzare nel corso di ciascun anno di gestione, **almeno 10** tra esposizioni temporanee od iniziative;
- resta salva la facoltà dell'Amministrazione di realizzare, anche al di fuori della progettazione concordata con il concessionario manifestazioni o iniziative culturali o di espletare attività di valorizzazione dei medesimi spazi oggetto della concessione. La realizzazione di tali ulteriori iniziative potrà essere affidata al concessionario con il quale l'Amministrazione stipulerà appositi accordi relativi alla ripartizione dei costi, alle modalità organizzative ed alla ripartizione degli utili. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Amministrazione potrà provvedere in proprio o rivolgersi ad altri operatori economici, senza che il concessionario abbia nulla a che pretendere;
- la progettazione, la programmazione e la gestione delle iniziative, delle esposizioni temporanee e delle manifestazioni dovrà essere SEMPRE preventivamente approvata dal Responsabile degli spazi espositivi e dall'Ufficio di gestione;
- in ogni caso la concessione dei suddetti spazi deve rispettare le disposizioni contenute nel **“Regolamento sulla concessione delle sale e degli spazi”** in uso presso l'Amministrazione (e sue successive modificazioni).

C) Servizio di biglietteria.

Comprende il servizio di emissione e vendita dei biglietti per l'area archeologico-espositiva della Villa nonché le attività di assistenza e manutenzione sulle apparecchiature strumentali alla corretta esecuzione del servizio.

Nella redazione della proposta di gestione il concorrente dovrà rispettare – al fine di rendere omogenee e confrontabili le proposte dei concorrenti e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione

di disporre ogni eventuale variazione ritenuta necessaria nel pubblico interesse – le seguenti **prescrizioni:**

- la distribuzione e la vendita di tutti i biglietti, a pagamento e gratuiti, deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche, compresa la loro emissione, stampa ed annullamento;
- deve essere consentito l'acquisto direttamente *in situ* (senza prenotazione), per la visita in giornata;
- per le visite guidate dei gruppi è necessaria la prenotazione;
- i biglietti di ingresso possono essere unici, cumulativi (per l'ingresso a più strutture di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale), integrati (per l'ingresso a strutture esterne alla Città Metropolitana o a manifestazioni particolari) e potranno essere anche costituiti da “carte museo” o da altre forme similari; in ogni caso tali ulteriori tipologie dovranno essere preventivamente discusse con il Responsabile degli spazi espositivi;
- i biglietti a pagamento possono essere interi o ridotti. Il prezzo fissato per ciascuna tipologia è il seguente:
 - biglietto intero: € 5,00;
 - biglietto ridotto: € 3,00.
- Per quanto riguarda le condizioni di riduzioni e gratuità, vale quanto segue:

Tipologia biglietto	Aventi diritto
Gratuito	- minori di anni 6; - disabili e relativo accompagnatore; - 1 Insegnante per classe;
Ridotto	- over 65 anni; - ragazzi 6-17 anni; - titolari di apposite convenzioni attive con la Città Metropolitana di Roma Capitale; - docenti scuole statali e comunali.

- L'Amministrazione si riserva di modificare la struttura tariffaria anche in relazione ai diversi percorsi espositivi che potranno essere attivati;
- sui biglietti deve comparire, oltre agli elementi identificativi previsti dal software di emissione, il logo della Città Metropolitana di Roma Capitale. Per l'inserimento del logo di sponsor o messaggi pubblicitari sui biglietti si rinvia all'apposita sezione relativa alle attività promozionali.
- per quanto concerne la rendicontazione dei proventi del servizio di biglietteria il concessionario deve attenersi alle indicazioni dell'Amministrazione.

D) Attività promozionali.

Il servizio ha ad oggetto la gestione delle attività volte a promuovere l'immagine del sito e di tutte le attività svolte all'interno della Villa, ivi incluse le attività afferenti l'Archivio Storico e la Biblioteca.

Nella redazione della proposta il concorrente dovrà rispettare – al fine di rendere omogenee e confrontabili le proposte dei concorrenti e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di disporre ogni eventuale variazione ritenuta necessaria nel pubblico interesse – le seguenti **prescrizioni:**

- deve essere garantita un'adeguata visibilità all'intero compendio monumentale, a tutte le attività ed iniziative svolte al suo interno nonché ai beni siti all'interno del complesso, in relazione, per

ciascuna porzione, alle rispettive finalità e destinazioni di interesse pubblico, nell'ambito di una gestione unitaria ed integrata, compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione del bene;

- devono essere indicate le modalità di pubblicizzazione e promozione dell'immagine della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- il concessionario si impegna a realizzare e promuovere investimenti su vari mezzi (radio, web, stampa periodica, specializzata, locale e nazionale, etc.) e sui social media più diffusi e a provvedere alla progettazione, programmazione e produzione di materiali promozionali (es. dépliant, manifesti, inviti, punti informativi turistici, supporti multimediali), sempre previa approvazione da parte del Responsabile degli spazi espositivi e dell'Ufficio di gestione;
- il piano di comunicazione deve essere aggiornato annualmente per tutta la durata della concessione e sarà a carico del concessionario;
- il concessionario deve realizzare, a propria cura e spese, apposito **sito internet** per la pubblicizzazione della Villa e delle relative attività ed iniziative; il sito sarà di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale sotto ogni aspetto (dominio, contenuti, codice sorgente dell'applicativo ed eventuali licenze di utilizzo). Il sito dovrà essere aderente a quanto previsto dalle "Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni" elaborato da AgID (Agenzia per l'Italia digitale), dal Dipartimento per la funzione pubblica, dal Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica (PCM), reperibili sul sito di AgID. Andranno inoltre rispettate le policy di sicurezza applicativa prendendo a riferimento le specifiche OWASP (Open Web Application Security Project). In ogni caso il sito dovrà contenere uno o più link ad altri siti della Città Metropolitana di Roma Capitale, per promuovere anche le altre iniziative e attività culturali finalizzate alla valorizzazione del territorio metropolitano.
- La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di fornire, anche durante la fase di esecuzione del contratto, specifiche indicazioni e prescrizioni, sia sul piano tecnico che dei contenuti delle attività promozionali.

N.B.: Per quanto concerne eventuali **contratti di sponsorizzazione** di servizi o forniture o comunque finalizzati al sostegno del complesso monumentale, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 50/2016, primo comma, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 19 del medesimo decreto.

La progettazione e la supervisione sull'esecuzione delle relative attività sono di competenza dell'Ufficio di gestione e sottoposte alla preventiva autorizzazione del Responsabile degli spazi espositivi.

E) Produzione editoriale, oggettistica e *merchandising*.

Il servizio ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione di titoli editoriali di vario formato, anche multimediale, e la progettazione e realizzazione di *merchandising* e di oggettistica, quali cartoleria, immagini, cartoline, poster, copie e riproduzioni materiali di opere, etc.

Ai fini della produzione editoriale, della produzione oggettistica e del *merchandising* l'Amministrazione metterà a disposizione del concessionario lo sfruttamento delle immagini relative ai luoghi oggetto della concessione.

Il servizio potrà essere effettuato negli spazi appositamente individuati dall'Amministrazione e situati al piano primo della Villa, nonché *on-line* e su catalogo.

Nella redazione della proposta il concorrente dovrà rispettare – al fine di rendere omogenee e confrontabili le proposte dei concorrenti e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di disporre ogni eventuale variazione ritenuta necessaria nel pubblico interesse – le seguenti **prescrizioni**:

- il servizio di vendita *in situ* deve offrire un'ampia selezione di materiale in più lingue quali guide, pubblicazioni d'arte, cataloghi, cartoline, poster, oggettistica;
- il **servizio di vendita** dovrà osservare gli stessi orari di apertura e chiusura della Villa;

- qualsiasi variazione, tanto ai progetti editoriali quanto alle linee, od agli articoli in **vendita**, e più in generale agli articoli commercializzati a qualsiasi titolo, sarà sempre sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione attraverso il Responsabile degli spazi espositivi, che promuoverà, ove occorra, apposito tavolo di concertazione;
- nell'area destinata alla vendita dovranno essere fornite informazioni sugli spazi culturali della Città Metropolitana di Roma Capitale dislocate sul territorio metropolitano, nei quali sono promosse iniziative e/o attività culturali ed enogastronomiche.

F) Servizi di accoglienza, vigilanza e pulizia.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla organizzazione e gestione dei seguenti servizi complementari.

Essi comprendono:

- servizio di hostess e steward: il servizio è finalizzato ad un insieme (esemplificativo e non esaustivo) di attività di supporto in occasione di mostre (**manifestazioni o iniziative**) organizzati nella Villa quali ricevimento, assistenza e accoglienza dei partecipanti, emissione e validazione biglietti, qualora l'evento richieda il possesso del titolo di accesso ovvero registrazione di ingresso e di uscita dei visitatori, consegna dei premi, assistenza di sala, distribuzione di materiale informativo e/o pubblicitario, segreteria, reception, informazioni e guardaroba. Le divise sono a carico del concessionario che doterà il proprio personale di abbigliamento uniforme e consono al servizio e cartellino di identificazione recante eventualmente il logo precedentemente autorizzato dall'Amministrazione;
- servizio di vigilanza, custodia, assicurazione e presidio delle opere esposte in occasione delle iniziative di cui alla lettera A), con personale adeguato posto anche in prossimità degli accessi che si assicuri che nessuna persona sconosciuta o non autorizzata entri nel complesso;
- servizio di pulizia da effettuarsi prima ed alla fine di ogni evento gratuito od a pagamento organizzato dal concessionario.

G) Servizio di caffetteria e catering in occasione di esposizioni temporanee e manifestazioni.

Il servizio ha carattere accessorio ed integrativo rispetto ai servizi prevalenti di organizzazione e gestione degli spazi espositivi ed è finalizzato ad agevolare l'accoglienza dei visitatori nonché l'incontro e la relazione tra i fruitori dei servizi prevalenti.

Nella redazione della proposta il concorrente dovrà rispettare – al fine di rendere omogenee e confrontabili le proposte di tutti i concorrenti e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di disporre ogni eventuale variazione ritenuta necessaria nel pubblico interesse – le seguenti **prescrizioni**:

- il servizio verrà svolto, salvo diversa prescrizione del "Responsabile della villa" all'interno dei locali come descritti ed individuati nella planimetria allegata ("Altana/terrazza"), e più precisamente di norma nell'altana con annessa terrazza (compatibilmente con la destinazione di detti spazi all'allestimento di esposizioni temporanee o manifestazioni e tenuto conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità di ogni iniziativa), quale servizio complementare in occasione di manifestazioni ed altre iniziative organizzati negli spazi della Villa, e comprende la prestazione dei servizi caffetteria e/o di catering;
- gli spazi ove potranno essere svolti i servizi di caffetteria e catering sono resi disponibili nello stato di fatto in cui si trovano attualmente;
- il concessionario dovrà altresì provvedere, a proprio carico, a tutte le attività occorrenti per l'allestimento e per l'attivazione del servizio;

- l'attività di catering dovrà svolgersi anche in occasione di iniziative indicate dall'Amministrazione;
- il concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle autorità competenti volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio e dovrà trasmetterne copia all'Amministrazione;
- fatti salvi gli obblighi ed oneri previsti dal presente bando ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione delle attività affidate in concessione, il servizio dovrà essere svolto in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, igienico-sanitarie e sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 5

Valore della concessione

Il valore presunto del contratto di concessione ai fini dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016 è pari ad **€ 804.600,00**, determinato, come da prospetto di seguito riportato, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs.50/2016, quale fatturato stimato dei servizi oggetto di concessione, tenuto conto dell'opzione contrattuale di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

I costi per la sicurezza da rischi interferenziali, per i quali si rinvia al relativo D.U.V.R.I., trattandosi di concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 23, co.16 del D. lgs. n.50/2016, è stato stimato un costo annuo della manodopera pari a **€ 97.480,00**.

INCASSO BIGLIETTI ESPOSIZIONE PERMANENTE				
Persone annue	Coeff. Paganti intero	Prezzo biglietto intero	N. di anni	Incassi
5.000,00	50%	€ 5,00	6	75.000
Persone annue	Coeff. Paganti ridotto	Prezzo biglietto ridotto	N. di anni	Incassi
5.000,00	40%	€ 3,00	6	36.000
INCASSO BIGLIETTI ESPOSIZIONI TEMPORANEE ED EVENTI				
Persone annue	Coeff. Paganti intero	Prezzo biglietto intero ordinario	N. di anni	Incassi
2.000,00	50%	€ 5,00	6	30.000
Persone annue	Coeff. Paganti intero	Prezzo biglietto ridotto ordinario	N. di anni	Incassi
2.000,00	40%	€ 3,00	6	14.400
Persone annue	Coeff. Paganti intero	Prezzo biglietto intero Straordinario	N. di anni	Incassi
5.000,00	50%	€ 10,00	6	150.000
Persone annue	Coeff. Paganti intero	Prezzo biglietto ridotto Straordinario	N. di anni	Incassi
5.000,00	40%	€ 8,00	6	96.000
N. eventi a pacchetto	Coeff. Eventi a pagamento	Prezzo medio pacchetto	N. di anni	Incassi
3,00	100%	€ 5.000,00	6	90.000
GESTIONE CAFFETTERIA				
Persone annue	Coeff. Di paganti	Spesa media pro-capite	N. di anni	Incassi
12.000,00	70%	€ 3,00	6	151.200
GESTIONE CATERING				
Numero di eventi	N. medio di paganti	Spesa media pro-capite	N. di anni	Incassi
3,00	100	€ 30,00	6	54.000
Merchandising				
Persone annue	Coeff. Di paganti	Spesa media pro-capite	N. di anni	Incassi
12000	30%	5	6	108.000
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE				804.600

Articolo 6

Spazi oggetto di concessione

Per le finalità del presente servizio, l'Amministrazione darà in concessione all'affidatario gli spazi situati nel plesso archeologico/espositivo sito in viale Manzoni n. 47 a Roma e, in particolare:

- a. **Giardino storico** situato nella corte interna della Villa;
- b. locali siti al **pian terreno** della Villa:
 - i. **“Punto informativo”**: area dalla quale partono gli itinerari di visita all'intero complesso, adibito a punto di informazione con servizio di biglietteria per l'accesso all'area archeologica, alla collezione museale permanente, alle aree che potranno essere adibite ad esposizioni temporanee e che potranno ospitare iniziative concessi a titolo oneroso. È attualmente dotato di postazione attrezzata per la sorveglianza e per la custodia.
 - ii. **“Loggia”**: area che ospita gli spazi espositivi permanenti costituiti dall'area archeologica (da cui sono visibili strutture di età romana e relative alle fasi precedenti la costruzione della Villa), e dalla prestigiosa “collezione Altieri” che comprende alcuni importanti reperti lapidei, la raccolta epigrafica e gli ornamenti seicenteschi della Villa; **il percorso è allestito con un sistema multimediale innovativo di presentazione delle opere mediante l'utilizzo di tablet che tramite didascalie interattive consentono un raffronto con opere conservate in altri musei;**
 - iii. **Spazi polifunzionali** (come da planimetria): tali spazi potranno essere modificati secondo le modalità che verranno di volta in volta definite dall'Amministrazione.
- c. Locali siti al **piano primo** della Villa (c.d. “piano nobile”):
 - i. **“Ufficio accoglienza/Reception”**;
 - ii. **“Foyer”**: area alla quale si accede anche direttamente dal piazzale esterno, attraverso la prestigiosa scalinata a bracci semicircolari, e che conduce alla “sala conferenze”;
 - iii. **“Sala polifunzionale”**: area in grado di soddisfare diverse esigenze, sia per l'organizzazione di esposizioni temporanee che iniziative, quali seminari, giornate di studio, workshop, conferenze, essendo dotata di sedute impilabili; alla sala si accede sia dal piazzale esterno attraverso la prestigiosa scalinata, passando dall'ampio “foyer”, sia dall'entrata laterale, passando dall'ufficio accoglienza. La capienza massima è di n. 98 posti a sedere, un tavolo per n.4 relatori ed è inoltre dotata di predisposizione impiantistica per attrezzature multimediali ed amplificazione;
 - iv. **Sala per relatori e riunioni di lavoro**: sala per riunioni e incontri di lavoro per relatori di convegni, seminari ed iniziative, composta da un tavolo con 6/8 postazioni e desk operativo per attività di assistenza amministrativa.
- d. Locali siti al **piano secondo** dello stabile:
 - i. **Spazio polifunzionale**: per incontri di formazione o piccoli seminari.
- e. Locali siti al **piano quarto** dello stabile:
 - i. **“Terrazza”**: spazio aperto di copertura della Villa, con vocazione polifunzionale, utilizzabile per esposizioni temporanee ed iniziative, pertinenziale alla “Altana”, e che potrà essere destinata ad attività di catering in occasione di esposizioni o manifestazioni;
 - ii. **“Altana”**: collocata nella parte centrale della terrazza nella quale sarà possibile organizzare esposizioni temporanee, nonché fornire ulteriori servizi aggiuntivi o catering in occasione di manifestazioni o esposizioni.

Tali spazi sono messi a disposizione nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano.

Non sono destinati allo svolgimento delle attività oggetto della concessione gli altri spazi presenti nel compendio patrimoniale e che ospitano l'“Archivio Storico” che contiene i documenti amministrativi dell'Ente relativi agli anni 1927-1960, la “Biblioteca Istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale”, specializzata nella storia, nell'arte, nelle tradizioni popolari e nel costume del territorio metropolitano e nell'attività istituzionale dell'Ente e del territorio metropolitano nonché il “Centro di Studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna”. Il complesso di “Villa Altieri” è sede istituzionale della Città metropolitana.

È espressamente vietato qualsiasi utilizzo diverso o comunque non autorizzato degli spazi oggetto della concessione, pena la automatica ed immediata decadenza dalla concessione medesima e risoluzione per grave inadempimento del relativo contratto.

Articolo 7

Durata ed avvio dell'esecuzione del contratto

La durata del contratto è pari a **3 (tre) anni**, con decorrenza dalla data indicata nel contratto e con possibilità di richiesta di esecuzione anticipata in via d'urgenza da parte del Dirigente responsabile del presente procedimento, con **possibilità di un solo rinnovo per un ulteriore periodo massimo di tre anni**, anche con frazioni di detto periodo e verifiche intermedie circa l'interesse pubblico al proseguimento del rapporto, su richiesta dell'Amministrazione e ad insindacabile giudizio della stessa.

Il servizio dovrà essere avviato entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.

Entro il suddetto termine il concessionario dovrà aver acquisito tutte le licenze e/o permessi e/o autorizzazioni necessarie per l'avvio dei servizi.

Articolo 8

Canone ed oneri concessori

Il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione un canone concessorio annuo variabile (c.d. “Royalties”), articolato come di seguito specificato.

Il canone concessorio variabile (c.d. “Royalties”) che il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione sarà determinato in misura percentuale rispetto agli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli spazi archeologici/espositivi permanenti, agli incassi relativi al servizio “Organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee ed iniziative” ed agli incassi del servizio “Produzione editoriale, oggettistica e merchandising”, come appresso specificato.

A) Percentuale sulla vendita dei biglietti di ingresso agli spazi espositivi permanenti.

I ricavi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso agli spazi archeologici/espositivi permanenti della Villa saranno introitati direttamente dal concessionario.

Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione una royalty percentuale su tutte le somme incassate per qualsiasi tipologia di biglietto di ingresso.

La percentuale a base d'asta in aumento che il concessionario dovrà versare a titolo di royalty sui biglietti di ingresso agli spazi espositivi permanenti è pari al 10% delle somme incassate.

Si fa presente che per “somme incassate” si intendono gli introiti percepiti dal concessionario, al lordo di qualsiasi costo, per l'ingresso agli spazi archeologici ed espositivi.

B) Percentuale sugli incassi del servizio “Organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee ed iniziative”.

I ricavi derivanti dalla organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee ed iniziative, negli spazi espositivi della Villa (diritti di ingresso alle iniziative) saranno introitati direttamente dal concessionario.

Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione una royalty percentuale su tutte le somme incassate per qualsiasi tipologia di evento. **La percentuale a base d'asta in aumento che il concessionario dovrà versare a titolo di royalty sul servizio è pari al 15% delle somme incassate.**

Si fa presente che per "somme incassate" si intendono gli introiti percepiti dal concessionario, al lordo di qualsiasi costo, per la realizzazione di tali iniziative, ivi incluse le somme incassate per i diritti di ingresso alle iniziative.

C) Percentuale sui ricavi totali del servizio "Produzione editoriale, oggettistica e merchandising".

I ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di cui al servizio saranno introitati direttamente dal concessionario.

Il concessionario dovrà versare una royalty percentuale su tutte le somme incassate per ciascuna tipologia merceologica. **La percentuale a base d'asta in aumento che il concessionario dovrà versare a titolo di royalty sul servizio è pari al 15% delle somme incassate.**

Si fa presente che per "somme incassate" si intendono gli introiti percepiti dal concessionario al loro di qualsiasi costo per la vendita *in situ* ("Bookshop") e online dei prodotti editoriali, dell'oggettistica e del *merchandising*.

Il canone concessorio variabile deve essere rendicontato e versato all'Amministrazione con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, con obbligo di allegare la relativa documentazione probatoria degli incassi e dei versamenti, le cui quote, ai sensi dell'art. 179, comma 2, lettera b) del D.lgs. 267/2000, saranno oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione.

D) Ulteriori oneri a carico del concessionario.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese relativi alla gestione dei servizi e degli spazi oggetto della presente gara, ivi compresi i servizi di pulizia di tutti gli spazi e gli ambienti oggetto del servizio, come indicato nel relativo articolo del presente disciplinare, esclusa la manutenzione degli spazi e relative adiacenze.

Sono a carico del concessionario le utenze relative agli spazi espositivi; in particolare per le utenze non separabili dalle utenze generali della sede istituzionale, è previsto un rimborso a carico del concessionario, che sarà quantificato periodicamente. Per quanto riguarda invece le utenze relative ai servizi svolti all'interno dell'"Altana" e relativa terrazza, saranno installati a cura del concessionario appositi contatori a defalco.

E) Disposizioni in caso di rinnovo del contratto o ripetizione di servizi analoghi

In caso di rinnovo del contratto (o di ripetizione di servizi analoghi, in caso di parziali modifiche contrattuali) sarà valutata oltre alla qualità e correttezza del servizio svolto, anche la congruità dell'assetto economico complessivo e, qualora l'equilibrio economico-finanziario lo consenta, potrà essere richiesto al concessionario, in aggiunta al canone variabile, anche un canone annuo fisso, che sarà negoziato con il concessionario e rapportato al permanere dell'equilibrio nel secondo triennio.

Articolo 9

Opzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di opzione di disporre alternativamente il rinnovo (proroga) o la ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi degli artt. 35 comma 4 e 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 per **ulteriori 3 (tre) anni**, previa valutazione positiva ad esito dei controlli sull'esecuzione dei servizi e dell'attualità e congruità del canone offerto.

Articolo 10

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1 lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016):

- a. gli imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. n. 422/1909 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985 e ss.mm.ii;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano deciso di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo i quali, prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'art.2615 ter del codice civile;
- f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009;
- g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), le consorziate designate per l'esecuzione non possono a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve contenere tale l'impegno.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).

Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella "Busta A Documentazione amministrativa", devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Articolo 11

Requisiti e condizioni di partecipazione

Possono partecipare alla presente gara i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente Avviso.

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A) Requisiti di ordine generale:

Non è ammessa la partecipazione alla gara il concorrente per il quale sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:

1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Tali motivi di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore

economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.5) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.6) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.7) **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.8) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.** Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.9) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.10) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.11) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.12) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.13) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8);

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza partecipazione" è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione

nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

B) Requisiti di idoneità professionale

- 1) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara.** Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016** non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- 2) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991**, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
- 3) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

1) Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

ogni operatore raggruppato o consorziato deve produrre la predetta dichiarazione.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016] e di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.lgs. 50/2016, al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.

2) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) un fatturato specifico relativo al servizio oggetto del presente appalto, per un importo complessivo pari ad almeno € 150.000,00 oltre IVA.

Si precisa che l'importo del fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi di cui sopra, il quale risulta assolutamente proporzionato al valore della concessione, è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 o i soggetti di cui alle lettere f) e g), questi potranno cumulare il presente requisito posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere il citato requisito; ai **consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, si applica quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del citato D.Lgs.

D) Requisiti di capacita' tecnica e professionale:

1) Aver effettuato nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando (gennaio 2016 - dicembre 2018), servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento.

E' richiesta a tal fine la presentazione di un elenco con l'indicazione della descrizione dei servizi, degli importi, delle date e dei destinatari, ai sensi dell'art. 83 comma 6 e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, queste potranno cumulare il presente requisito posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve aver eseguito il servizio di maggior importo tra quelli inseriti nel richiamato elenco.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere il citato requisito; ai **consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, si applica quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del citato D. Lgs.

Si prescrive inoltre:

- a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443

partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;

- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura maggioritaria**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere **una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione del servizio**.

Unitamente alle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovrà, altresì, essere presentata, sempre attraverso la modulistica allegata al presente disciplinare (All.1), una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dai documenti di gara;
- b) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato 1;
- c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- d) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- e) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
 - 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di

rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

f) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

Ove le dichiarazioni di cui all'istanza di partecipazione inerenti la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ove le dichiarazioni di cui sopra siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri – con una relazione da produrre unitamente all'istanza di partecipazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

Articolo 12

Garanzia a corredo dell'offerta

I soggetti giuridici partecipanti alla gara devono costituire – ai sensi dell'art. 93 del d.Lgs. n. 50/2016, una garanzia provvisoria pari al 2% (vale a dire pari a € 16.092,00) dell'importo posto a base di gara, costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito versamento: a) **in contanti** (fermo restando il limite al suo utilizzo ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), **con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Ente (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) **in contanti**, salvo il limite di cui sopra, **con bonifico, in assegni circolari** presso la Tesoreria dell'Ente con versamento sul **conto corrente bancario n. 401059955 (codice IBAN IT30P0200805181000401059955) intestato alla Città metropolitana di Roma Capitale presso la Unicredit Spa, sportello di tesoreria filiale 30070 – Via del Corso, 307 – 00187 Roma.**

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

L'operatore dovrà specificare, nella causale di versamento, gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della SUA, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. **Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.** La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 360 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

NOTA: La fideiussione dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma – C.F. 80034390585 – P.IVA 06214441005.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria C.d.S. n. 34/2014).

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è **ridotto** del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., scansione digitale della certificazione succitata.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendo ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;

- nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

Articolo 13

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da intendersi qui interamente richiamato e trascritto, l'operatore economico aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, con tutte la ulteriore disciplina ivi stabilita.

Articolo 14

Documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'Amministrazione, al seguente link: <http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>.

Articolo 15

Sopralluogo

Il sopralluogo presso i locali oggetto della presente procedura per visionare gli stessi e per prendere perfetta conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi con riferimento all'ubicazione ed alle dimensioni dei locali, alle attrezzature in dotazione, all'accessibilità ed ad ogni altro elemento che possa influire sull'esecuzione del servizio e sulla redditività dell'attività da svolgere, **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del

Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo dovrà essere concordato con l'Amministrazione, **previa prenotazione via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: e.meneghin@cittametropolitanaroma.gov.it.; tale prenotazione deve essere effettuata tassativamente non oltre il 3 gennaio 2019.**

Referente per le richieste di sopralluogo è la dott.ssa E. Meneghin: 06/67663531.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere firmato dall'incaricato dell'operatore economico e controfirmato dal personale dell'Amministrazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Articolo 16

Pagamento a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 80,00** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, **a pena d'esclusione**, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all'Autorità, comporterà l'esclusione dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all'allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'avvenuto pagamento del contributo nell'importo dovuto.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Articolo 17

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Articolo 18

Criterio di aggiudicazione – Criteri di valutazione e pesi ponderali

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto in questa sede specificato.

La selezione sarà svolta tra i concorrenti che dimostreranno di possedere i requisiti di ammissibilità dianzi specificati.

Non saranno accettate offerte parziali o riportanti varianti non consentite rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare e nei relativi allegati.

La presentazione dell'offerta non vincola l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a punti 100 (cento).

La concessione oggetto della presente gara verrà affidata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica (**max 80 punti**) e di quello attribuito all'offerta economica (**max 20 punti**).

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito secondo i criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi ponderali riportati nella tabella seguente:

A) Servizio di gestione degli spazi espositivi permanenti	Peso totale (Max punti 20)
A1) Piano di gestione degli spazi espositivi permanenti	12
A2) Proposta migliorativa per eventuali servizi e materiali accessori al servizio (A) ed aggiuntivi che l'aggiudicatario si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse, senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione (es. audioguide, attrezzature multimediali, etc.)	8
B) Servizi di biglietteria	Peso totale (Max punti 5)
Piano di organizzazione e di gestione del servizio	5
C) Organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee ed iniziative o manifestazioni	Peso totale (Max punti 18)
Piano esposizioni temporanee e iniziative o manifestazioni	18
D) Attività promozionali.	Peso totale (Max punti 10)
Piano di comunicazione	10
E) Produzione editoriale, oggettistica e merchandising	Peso totale (Max punti 8)
E1) Piano di vendita editoriale	3
E2) Piano di vendita e produzione oggettistica/ merchandising	2
E3) Progetto editoriale	3
F) Servizi di pulizia, accoglienza e vigilanza	Peso totale (Max punti 10)
F1) Piano di gestione del servizio di pulizia	4
F2) Piano di gestione del servizio di accoglienza e vigilanza	6
G) Servizio di caffetteria/catering.	Peso totale (Max punti 9)
G1) Progetto di allestimento	4
G2) Piano di gestione del servizio	5
Totale (A+B+C+D+E+F+G)	80

Non saranno valutate ammissibili e pertanto saranno escluse dalla gara le offerte tecniche che a giudizio insindacabile della Commissione non raggiungano complessivamente, una volta completate le operazioni di riparametrazione di cui infra, **almeno 35 punti (soglia di sbarramento)**, fermo restando che l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico alcuna delle offerte presentate.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa si procederà secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

Dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

Σ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Si precisa che i coefficienti $V(a)i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sono determinati nei seguenti modi:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**criteri/sottocriteri A1, A2, B, C, D, E1, E2, E3, F1, F2, G1 e G2**) aventi **natura qualitativa, tutti suscettibili di valutazione discrezionale, per ciascuno di detti criteri/sottocriteri** i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, per ogni singolo criterio/sottocriterio (A1, A2, B, C, D, E1, E2, E3, F1, F2, G1 e G2)**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti.
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**criterio H**) aventi natura quantitativa, il punteggio attribuito sarà determinato come specificato nel prosieguo.

NOTA: Si rappresenta che i punteggi attribuiti, secondo le modalità in questa sede riportate, tanto all'Offerta Tecnica nel suo complesso, quanto ai singoli criteri e sottocriteri (**A1, A2, B, C, D, E1, E2, E3, F1, F2, G1 e G2**), **non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

Si rappresenta che i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione saranno determinati fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per eccesso della stessa qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a 5.

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione (**criteri/sottocriteri A1, A2, B, C, D, E1, E2, E3, F1, F2, G1 e G2**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio	coefficiente
ottimo	da 0,81 fino a 1,00
buono	da 0,61 fino a 0,80
discreto	da 0,41 fino a 0,60
insufficiente	da 0,21 fino a 0,40
molto insufficiente	da 0,00 fino a 0,20

In particolare:

- È da intendersi **MOLTO INSUFFICIENTE** un piano/progetto presentato che, in riferimento al singolo criterio/sottocriterio oggetto di valutazione non formuli proposta

- alcuna o risultati non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotato da estrema genericità ed approssimazione;
- b. È da intendersi **INSUFFICIENTE** un piano/progetto presentato ma non completo, cioè che non abbia traccia anche di uno solo degli elementi che costituiscono i sub criteri di valutazione precedentemente esplicitati (piano di manutenzione, modalità di organizzazione e funzionamento del servizio, etc.), con proposte poco strutturate e poco sviluppate.
 - c. È da intendersi **DISCRETO** un piano/progetto conforme, completo e coerente con gli obiettivi dove i riferimenti espressi evidenziano una generica attinenza con il tema oggetto di valutazione e quindi del servizio in concessione, della modalità di svolgimento della funzione da insediare e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando il piano/progetto non soddisfa che parzialmente quanto richiesto dal criterio di valutazione..
 - d. È da intendersi **BUONO** un piano/progetto conforme, completo e coerente con gli obiettivi dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento del contenuto del requisito in cui è articolato il procedimento di valutazione..
 - e. È da intendersi **OTTIMO** un piano/progetto conforme, completo e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la concessione, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

Per quanto riguarda **l'Offerta Economica (criterio H)**, invece, i punteggi, saranno calcolati nel modo seguente:

Il punteggio relativo al **canone concessorio variabile** (c.d. "Royalties"), articolato nei **sottocriteri H1, H2 ed H3**, sarà attribuito **(fino ad un punteggio complessivo massimo di punti 20)** secondo quanto di seguito specificato:

sottocr. H1 Punteggio relativo alla quota percentuale, **pari o superiore al 10%**, sugli incassi relativi al **"servizio di biglietteria"** (max punti 7,5);

sottocr. H2 Punteggio relativo alla quota percentuale, **pari o superiore al 15%**, sugli incassi relativi al servizio **"Organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee ed iniziative"** (max punti 7,5);

sottocr. H3 Punteggio relativo alla quota percentuale, **pari o superiore al 15%**, sugli incassi relativi al servizio **"Produzione editoriale, oggettistica e merchandising"** (max punti 5).

$$W_i * V_{(a) i}$$

$$V_{(a) i} = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove

W_i è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{(a) i} è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Ri è la quota percentuale offerta dal concorrente *i*-esimo, pari o superiore a quelle rispettivamente specificate ai punti H1, H2 ed H3;

Rmax è la quota percentuale massima offerta in relazione al relativo sottocriterio;

$\alpha = 0,30$

I punteggi inerenti i criteri e sottocriteri previsti dal presente disciplinare saranno calcolati **fino alla seconda cifra decimale**, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.

Si ribadisce che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa (criteri/sottocriteri A1, A2, B, C, D, E1, E2, E3, F1, F2, G1 e G2), come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.

Articolo 19

Modalità di presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Napoli - Link al Portale : <https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/> **entro i termini previsti dal bando di gara**, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 5 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuita.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 5, oltre a quanto previsto sul Portale nel paragrafo "Informazioni di carattere generale".

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma

1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come “Rifiutata”.

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli.

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Napoli ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Napoli da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Napoli si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione **ATTI DI GARA***) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Articolo 19.1 - Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato 5.

Articolo 20

A - BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nella busta "**A – Documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana **in bollo (si vedano al riguardo le istruzioni più avanti riportate)**, compilando l'apposito modulo (**ALLEGATO 1**) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L.

443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare - in sede di offerta - se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

- **GARANZIA PROVVISORIA** presentata secondo le modalità indicate all'articolo 12 del presente disciplinare.

La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa,

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal concorrente.

- **copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del CONTRIBUTO a favore dell'A.N.A.C.** con le modalità indicate all'art. 16 del presente disciplinare;

- **copia in formato elettronico del "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.A.C.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.A.C. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale

dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
- **copia in formato elettronico della DICHIARAZIONE BANCARIA**, relativa a ciascun operatore singolo o associato, secondo quanto previsto dall'art. 10 - C1;
 - **copia in formato elettronico dell'ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI**, rilasciata ai sensi e con le modalità previste dal presente disciplinare;
 - **PATTO D'INTEGRITA'** in materia di contratti pubblici (Allegato 4), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, **sottoscritto digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento, consorzi ed obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori il documento deve essere **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.

Articolo 21

B - BUSTA TECNICA

La busta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica - **"Progetto di gestione"** - completa di allegati ove previsti - sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico, e strutturata - preferibilmente secondo il **modello in Allegato 2** - in una relazione articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri/sottocriteri di valutazione tecnica come indicati nel precedente articolo 18.

Il Progetto di gestione del servizio dovrà illustrare dettagliatamente la proposta di gestione in forma integrata dei servizi oggetto della presente concessione e dovrà essere articolato come di seguito specificato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre ogni eventuale variazione, sia ai servizi sia agli spazi destinati alla concessione, ritenuta necessaria nel pubblico interesse e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, anche al fine di ottimizzare la valorizzazione del proprio patrimonio.

Per la stesura del progetto di gestione i concorrenti potranno utilizzare complessivamente un massimo di n. 40 facciate complessive, formato A4, carattere *Times new roman* 12, interlinea 1,5.

Il progetto di gestione dovrà essere suddiviso nelle seguenti sezioni e sottosezioni.

A) Gestione spazi espositivi permanenti.

(Max punti 20)

Il concorrente dovrà predisporre:

A1) Il “**Piano di gestione degli spazi espositivi permanenti**”, con indicazione delle modalità di organizzazione delle visite, guidate e non, del servizio di accoglienza al pubblico e di assistenza alle visite, coerentemente con le caratteristiche e la durata dei percorsi; particolare attenzione dovrà essere posta nell’illustrare le specifiche modalità di accoglienza, assistenza e supporto alla visita, anche in favore di soggetti diversamente abili, avendo cura, altresì, di evidenziare le specifiche competenze del personale addetto alla gestione dei servizi di cui trattasi. **(Max punti 12)**

A2) **Proposta migliorativa** per eventuali servizi e materiali accessori al servizio (A) ed aggiuntivi che l’aggiudicatario si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse, senza maggiori oneri a carico dell’Amministrazione (es. audioguide, attrezzature multimediali, etc.) **(Max Punti 8)**

B) Servizi di biglietteria.

(Max punti 5)

Il concorrente dovrà predisporre:

il “**Piano di organizzazione e di gestione del servizio**”. In particolare, il concorrente dovrà illustrare le concrete modalità di gestione del servizio di biglietteria, ivi incluso il controllo degli accessi, anche con riferimento alla gestione amministrativo-contabile, specificando gli standard qualitativi garantiti, i criteri seguiti e gli strumenti utilizzati, comprensivi degli eventuali supporti informatici. **(Max punti 5)**

C) Organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee ed iniziative o manifestazioni

(Max punti 18)

Il concorrente dovrà presentare:

il “**Piano esposizioni temporanee ed iniziative o manifestazioni**” relativo alle esposizioni temporanee ed alle **iniziative o manifestazioni** da realizzare all’interno degli spazi della Villa. In particolare il concorrente dovrà descrivere le concrete modalità di gestione operativa relative ad una **manifestazione** iniziativa tipo (es. esposizione d’arte temporanea), con specificazione del numero delle professionalità impiegate e loro articolazione, delle metodologie e dei piani per la sicurezza del personale e degli utenti nonché la descrizione delle tipologie di attività ed iniziative che il concorrente si impegna ad organizzare. **(Max punti 18)**

D) Attività promozionali.

(Max punti 10)

Il concorrente dovrà predisporre:

il **“Piano di comunicazione”**. In particolare, il piano dovrà essere articolato in obiettivi ed ogni obiettivo dovrà individuare e descrivere le strategie e le attività da intraprendere per il suo raggiungimento, nell’ottica generale della massima valorizzazione e promozione del sito culturale, e nel suo complesso e con riferimento a ciascuna porzione del bene (sale e spazi espositivi) per le attività e le iniziative svolte al loro interno, ivi inclusi l’Archivio storico e la Biblioteca storica, al fine di assicurare le migliori condizioni di informazione, di utilizzazione e di fruizione da parte del pubblico. **(Max punti 10)**

E) Servizi editoriali e di vendita.

(Max punti 8)

Il concorrente dovrà illustrare:

E1) il **“piano di vendita editoriale”**: descrizione dettagliata dell’assortimento librario che si intende offrire indicando quantità, argomenti, contenuti culturali, autori, titoli e editori dei libri messi in vendita con attenzione alle pubblicazioni dedicate ai bambini e ragazzi, edizioni audio e video etc.; **(Max punti 3)**

E2) il **“piano di vendita e produzione oggettistica/merchandising”**: descrizione dettagliata dell’assortimento che si intende proporre (ampiezza, caratteristiche, strategie di prezzo, trasparenza nella comunicazione dei prezzi al pubblico, iniziative promozionali) specificando la tipologia e le caratteristiche della produzione ad hoc dedicata alla Villa (materiali utilizzati, design, colori, packaging etc.) anche attraverso disegni e rendering descrittivi; **(Max punti 2)**

E3) il **“progetto editoriale”**: descrizione analitica della proposta di editing con indicazione delle professionalità impiegate, impaginazione, tipologia carta, formato copertina, rilegatura, tipo di stampa etc. (tutto supportato da esemplificazioni anche allegando pubblicazioni già curate in numero max 2 copie); tiratura proposta; prezzo di copertina, modalità di distribuzione indicando i canali di promozione e l’attuale rete di distribuzione adoperata dal concorrente (librerie, bookshop di altri luoghi della cultura etc.) e su tutto il territorio nazionale e internazionale, e le eventuali società terze incaricate della distribuzione; indicazione della tempistica per la realizzazione. **(Max punti 3)**

F) Servizi di accoglienza, vigilanza pulizia.

(Max punti 10)

Il concorrente descrive:

F1) il **“piano di gestione del servizio di pulizia”** descrivendo le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio di pulizia, con particolare riferimento alle concrete modalità di allocazione del personale, con indicazione del numero degli addetti (tale da garantire il corretto espletamento del servizio) e specificazione del piano di articolazione della struttura organizzativa del sistema dei ruoli e delle modalità di gestione progettuale che il concessionario si impegna a realizzare; **(Max punti 4)**

F2) il **“piano di gestione del servizio di accoglienza e vigilanza”** descrivendo le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio di accoglienza e vigilanza delle strutture espositive permanenti e temporanee, delle aree archeologiche e del complesso monumentale in generale, con particolare riferimento alle concrete modalità di allocazione del personale, previa indicazione del numero degli addetti (tale da garantire il

corretto espletamento del servizio) e specificazione del piano di articolazione della struttura organizzativa del sistema dei ruoli. **(Max punti 6)**

G) Servizio di caffetteria e catering.

(Max punti 9)

Il concorrente dovrà:

G1) redigere il **“Progetto di allestimento”** degli spazi destinati al servizio: in particolare il concorrente dovrà descrivere il progetto di allestimento da realizzare a propria cura e spese, tenuto conto delle peculiarità degli spazi oggetto del servizio. Il concorrente dovrà specificare i dettagli costruttivi, gli impianti (in relazione alla dotazione impiantistica esistente), le attrezzature, gli arredi interni ed esterni, i materiali che verranno utilizzati, l’ottimizzazione funzionale degli spazi, la salvaguardia delle vie di fuga, la facile deambulazione del pubblico, il tutto corredato da allegate planimetrie, riproduzioni fotografiche/rendering ritenute necessarie per una migliore descrizione e comprensione della proposta. **(Max punti 4)**

G2) redigere il **“piano di gestione del servizio”**: in particolare, il concorrente dovrà fornire una descrizione dettagliata, precisa e progressiva, punto per punto, del modello organizzativo del servizio di caffetteria, piccola ristorazione e catering, che verrà adottato per attuare quanto previsto dal presente bando, con particolare riferimento a:

- numero dei dipendenti da impiegare, suddivisi per livelli di responsabilità;
- professionalità impiegate e loro articolazione;
- criteri di avvicendamento e sostituzione nella gestione del personale;
- orari di lavoro (ore settimanali previste, monte ore settimanale e annuo);
- metodologie e piani per la sicurezza del personale e degli utenti;
- controllo di qualità comprendente la descrizione delle tecniche che saranno adottate per il controllo e il monitoraggio dell’attività ed il livello qualitativo dei servizi svolti.

(Max punti 5)

Qualora l’offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all’interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La documentazione, allegata all’offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l’offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano i concorrenti ad accorpate l’offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite dei 7 MB di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

Nell’ipotesi di **segreti tecnici o commerciali**, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso, fatto salvo quanto previsto all’art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016; la suddetta

dichiarazione va caricata nell'ambito di una delle righe rese disponibili a sistema. In mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato nel disciplinare.

NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel ribasso offerto e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara.

Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

Articolo 22

C - BUSTA ECONOMICA

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'offerta economica - completa della documentazione a corredo - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma

congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:

1. compilare l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:

a. **percentuale offerta per ciascuna tipologia di royalty prevista (H1, H2 e H3) posta a base di gara;**

2. allegare il file indicante i costi aziendali relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 co.10 del d.lgs. 50/16, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione;

3. inserire eventuali ulteriori allegati;

4. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;

5. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;

6. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata " *Allegato PDF firmato*", cliccando sull'apposito bottone.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;
- I prezzi unitari offerti (*se previsti*) non possono essere superiori ai prezzi unitari posti a base di gara;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento;
- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.32 co.4 del d.lgs.n.50/2016;
- In caso di subappalto l'offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
 - l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
 - nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
 - il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
 - nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
 - il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice:
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
 - il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;
- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Detta offerta dovrà indicare:

1. Il codice e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
2. Il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente il domicilio o la sede legale della medesima;
3. Il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
4. **La percentuale sulla vendita dei biglietti di ingresso agli spazi espositivi permanenti (royalty offerta sul biglietto di accesso all'esposizione permanente o sul biglietto**

unico di ingresso – Art. 8, lett. A) del presente Disciplinare) pari o superiore alla percentuale a base d'asta pari al 10% delle somme incassate a tale titolo: detta percentuale dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere;

5. La percentuale sugli incassi relativi al servizio “Organizzazione e realizzazione di esposizioni temporanee ed iniziative” (royalty - Art. 8, lett. B) del presente Disciplinare) offerta su tutte le somme incassate per qualsiasi tipologia di esposizione temporanea o di evento, pari o superiore alla percentuale a base d'asta pari al 15% delle somme incassate a tale titolo: detta percentuale dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere;
6. La percentuale sugli incassi relativi al servizio “Produzione editoriale, oggettistica e *merchandising*” (royalty – Art. 8, lett. C) del presente Disciplinare) offerta, su tutte le somme incassate in relazione a detto servizio, pari o superiore alla percentuale a base d'asta pari al 15% delle somme incassate a tale titolo: detta percentuale dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere;
7. l'importo, espresso in cifre ed in lettere, dei COSTI AZIENDALI della MANODOPERA e quelli concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e SICUREZZA sui luoghi di lavoro;

All'offerta dovrà essere allegato, A PENA D'ESCLUSIONE, il PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO, contenente una disamina delle componenti finanziarie ed economiche della gestione, attraverso lo studio e l'analisi delle soluzioni e delle caratteristiche gestionali più idonee a conseguire gli obiettivi di valorizzazione. Esso dovrà indicare i principali elementi gestionali, tra i quali, per esempio, i ricavi e costi del personale, della sicurezza, costi di allestimento, costi di marketing, etc. e dovrà evidenziare un saldo finale di gestione positivo ed un adeguato utile di impresa a favore del concessionario.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Nota*: L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) per i servizi oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei servizi (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall'Amministrazione nei documenti di gara). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare e nei suoi allegati.

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in diminuzione.

Imposta di bollo

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:

o agenti della riscossione

o banca

o ufficio postale.

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:

o assegni bancari e circolari presso le banche,

o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;

o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice TER – 10. Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.

Al termine delle operazioni di gara, l'ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.

Relativamente all'ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni:

Sezione Erario – Imposte Dirette

Codice tributo: 2501

Importo dovuto: 16,00 euro

Codice Ufficio: TER

Codice atto: inserire numero Codice gara

Articolo 23

Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016

La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 83 dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nella seduta successiva, la SUA procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzato alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Articolo 24

Modalità di svolgimento della gara

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara. Non di meno le sedute del Seggio di gara, che avranno luogo presso gli Uffici della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, siti in viale G. Ribotta 41/43 Roma, saranno aperte agli operatori economici interessati ed ai loro delegati.

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Seggio di gara procederà in una o più sedute: 1. all'apertura dei plichi e delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi. 2. Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla **commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016.

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà - ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Codice - a pubblicare sul profilo di committente - Sezione "esiti" - un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art 77 del d.lgs. 50/16, procederà in una o più **sedute riservate**: 3. all'apertura delle buste "Offerte tecniche" dei concorrenti ammessi; 4. alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione (**criteri/sottocriteri A1, A2, B, C, D, E1, E2, E3, F1, F2, G1 e G2**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**.

5. I punteggi relativi agli eventuali elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale (ove previsti) e quelli relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta aperta al pubblico dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o

altro Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale) - seduta la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara a mezzo PEC, nonché tramite avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante. In quella sede, oltre alla formalizzazione dell'esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento, ove prevista, una volta aperte le buste C - Offerta Economica, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la graduatoria dei concorrenti.

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante, di norma su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dall'organo individuato dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del d.lgs 50/2016 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola; in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della procedura di riparametrazione, ove prevista dai documenti di gara.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso

punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

Articolo 25

Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l'apposita funzione **RICHIESTA QUESITO** presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art.76 del D.Lgs. 50/2016" del presente disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento (referente Dott. Gennaro Fiore, tel. 06/67663606), può essere effettuato direttamente *online* tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI**.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti *online* è la seguente:

1. **accedere** al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su **ACCEDI**;
2. **cliccare** sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "**AVVISI/BANDI**" e di seguito sulla scritta "**BANDI PUBBLICATI**"
3. **cliccare** sul comando **BANDI SCADUTI**;
4. **cliccare** sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
5. **cliccare** sul pulsante **RICHIESTA ACCESSO ATTI** per creare la propria richiesta di accesso;
6. **allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga **RICHIESTA ACCESSO** già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
7. **cliccare** sul pulsante **INVIO**, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti, utilizzando il comando "**DOCUMENTI COLLEGATI**", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione della concessione, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dal presente bando.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 *“Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri?”*. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

Articolo 26

Avvalimento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del suddetto decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della

certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista dal comma 1 del suddetto articolo. In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta in cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.

Non è consentito **a pena di esclusione** che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Articolo 27

Termine di validità dell'offerta

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno inoltre ferme, e vincolanti, per gli operatori economici concorrenti per almeno centottanta giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara.

Articolo 28

Disposizioni a tutela del lavoro

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare e ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente C.C.N.L. del comparto applicato. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Città Metropolitana contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

Su richiesta del RUP inoltre l'aggiudicatario è tenuto a fornire copia di tutti i documenti (DURC, buste paga, Libro unico del lavoro etc) atte a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La Città metropolitana può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e del regolamento sulla tutela, protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

Articolo 29

Disposizioni antimafia

La stipulazione del contratto e l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia; il contratto sarà pertanto sottoscritto solo dopo l'espletamento delle necessarie procedure di controllo ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

Il concessionario aggiudicatario della presente procedura si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'aggiudicatario della concessione prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento in oggetto, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 30

Informazioni complementari

Si applicheranno le seguenti disposizioni:

- l'offerta è valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine dell'offerta e comunque per tutta la durata della gara;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016);
- è in ogni caso facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto qualora sussistano motivate ragioni;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea devono essere espressi in euro;
- in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'esecutore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione applicherà le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

- il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
- l’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Amministrazione è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

Articolo 31

Sospensione dei servizi

L’Amministrazione, previo preavviso, potrà richiedere la sospensione dei servizi qualora si rendesse necessario effettuare interventi di manutenzione e/o lavori straordinari nei locali oggetto della concessione.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario per il periodo di interruzione del servizio.

Articolo 32

Oneri e spese

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla presente concessione, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.

Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario ad eccezione di quelle di registrazione, ove previste, che sono a carico di entrambe le parti, con onere del concessionario di procedere alla registrazione ed obbligo di far pervenire all’Amministrazione copia dell’atto debitamente registrato entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Articolo 33

Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

Qualora i concorrenti, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 34

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente Bando di gara.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Dipartimento.

Articolo 35

Definizione delle controversie

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 36

Responsabile degli spazi e Ufficio di gestione

Il Responsabile dell'unità organizzativa di riferimento, nonché Responsabile degli spazi espositivi della Villa, è il Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II, Dott. Roberto Del Signore, mail: r.delsignore@cittametropolitanaroma.gov.it, tel.06/6766-4263/4813.

Il Responsabile tecnico-scientifico ed amministrativo dell'ufficio di gestione è la Dott.ssa Daniela Imperi, d.imperi@cittametropolitanaroma.gov.it; tel. 06/6766-8093/8091.

L'Ufficio di gestione di Villa Altieri, incardinato presso il Servizio 2 "*Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro*" del Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale, si occupa:

- della gestione amministrativa e tecnico-organizzativa, coordinando, nel rispetto degli indirizzi espressi dagli organi di governo dell'Ente, previa verifica di compatibilità con le esigenze di tutela dei beni stessi, l'organizzazione e le attività di programmazione delle sale e degli spazi della Villa;
- della valutazione tecnico-scientifica ed amministrativa relativa alle attività ed ai progetti che consentano di permettere la fruibilità dei beni da parte della collettività, compatibilmente con la salvaguardia e la tutela storico-artistica dei beni stessi;
- della gestione, della promozione, della programmazione, della progettazione ed organizzazione tecnico-scientifica, della fruibilità al pubblico, della valorizzazione e messa a reddito di tutti i beni siti all'interno del complesso, in relazione, per ciascuna porzione, alle rispettive finalità e destinazioni di interesse pubblico, nell'ambito di una gestione necessariamente unitaria;
- della programmazione, della promozione e comunicazione, dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento sotto ogni profilo, anche tecnico-scientifico, tramite il

personale specializzato del Servizio, di tutte le porzioni del bene, delle sale e degli spazi, anche espositivi e per attività ed iniziative (conferenze, convegni ed attività varie).

Articolo 37

Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario, nell'ambito del rapporto con l'Amministrazione identificato con il CIG, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii..

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente rapporto, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 38

Protocollo di legalità

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione procedente ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'Ente che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p..

L'Amministrazione procedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p

Articolo 39

Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Roberto Del Signore Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II – tel. 06/67664263-4813 – Fax 06/67664485 – mail: dip2s2segreteria@cittametropolitanaroma.gov.it; risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, come pure di non procedere alla concessione in oggetto, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

Il Dirigente
Dott. Roberto Del Signore